



COMUNE DI MARINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 54 DEL 25-02-2022

AREA SINDACALE

OGGETTO: PREVENZIONE DEI RISCHI DA PROCESSIONARIA DEL PINO.

Visto l'art.1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del Pino" (*Thaumetopoea pityocampa*) poiché lo stesso costituisce una minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Evidenziata la possibile presenza nel territorio comunale del parassita di cui trattasi, seppur con intensità variabili di diffusione, condizione che può provocare, oltre a considerevoli danni al patrimonio arboreo, anche episodi di criticità sanitaria nei confronti di persone e animali domestici;

Considerato che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell'ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/inflammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente sensibili o nei confronti di animali domestici;

Visto l'art. 4 del D.M. 30 ottobre 2007 che dispone che eventuali interventi di profilassi disposti dall'Autorità sanitaria competente, per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali, sono effettuati secondo le modalità stabilite dalla struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio;

Considerato che è indispensabile il coinvolgimento dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro i termini accettabili;

Ritenuto pertanto, necessario provvedere in via cautelativa a emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo, sia difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

Visto il D.M. 30 ottobre 2007;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e.s.m.i.;

Visto l'art. 117 del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998;

ORDINA

- a tutti i proprietari, amministratori condominiali o conduttori a vario titolo di aree verdi e incolte ove siano presenti pini o cedri, di porre in essere, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, tutte le opportune verifiche e ispezioni delle alberature presenti nelle aree verdi al fine di accertare l'eventuale presenza di nidi della "Processionaria del Pino" (*Thaumetopoea pityocampa*), ponendo attenzione alle specie

ORDINANZA - AREA SINDACALE - N. 54 DEL 25-02-2022 -

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

arboree soggette all'attacco del parassita ovvero: - Pino nero (Pinus nigra) - Pino silvestre (Pinus silvestris) - Pino domestico (Pinus pinea) - Pino marittimo (Pinus pinaster) - Varie specie di cedro (Cedrus spp).

- laddove sia riscontrata la presenza dei nidi, di provvedere obbligatoriamente e immediatamente all'asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati con nidi di processionaria e alla successiva bruciatura, avendo cura di operare con la massima cautela per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve adottando tutte le protezioni individuali indispensabili e rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate;

AVVISA

- che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale.
- che in caso di violazione alla presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, e D.Lgs. n. 152/2006 aggiornato al D.Lgs. n. 128/2010;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo.

DISPONE INOLTRE CHE:

- La verifica dell'esecuzione della presente Ordinanza è demandata agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, agli organi addetti al controllo di cui all'art. 13 Legge 689/81;
- Il presente provvedimento sia reso noto ai cittadini e agli enti interessati mediante affissione all'Albo pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e attraverso ogni altro strumento di informazione ritenuto idoneo per garantirne ampia e tempestiva divulgazione;
- La presente Ordinanza entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio annullando e sostituendo eventuali atti in contrasto e sarà resa nota mediante trasmissione di copia della stessa ai seguenti destinatari per le rispettive competenze:

Comando Polizia Locale polizialocale@pec.comune.marino.rm.it

Comando Stazione Carabinieri Forestali Rocca di Papa frm43070@pec.carabinieri.it

ASL Roma 6 servizio.protocollo@pec.aslroma6.it

La presente ordinanza viene così sottoscritta:

Data, 25-02-2022

IL SINDACO
AREA SINDACALE
STEFANO CECCHI

*Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD)*